

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1520

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Disposizioni sui percorsi formativi per “Direttore tecnico di Agenzia viaggi” (D.G.R. n. 1785/2019) in applicazione delle norme transitorie di cui al Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, d'intesa con l'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, Angela Gabriella Belviso, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco e dal Dirigente della Sezione Turismo, Salvatore Patrizio Giannone e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTO il Decreto legislativo novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

VISTO il Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;

VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN).

VISTA la D.G.R. 1474/2018 “Nuove linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi”;

Premesso che:

- la professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è contemplata dall’art. 20 c.d. “Codice del Turismo” approvato con D.lgs. 23 Maggio 2011, n. 79, secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”;

- nelle more dell'adozione del succitato decreto, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 17 e ss.mm.ii, "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo" (BURP - n. 46 suppl. del 2-5-2019), al Titolo II ha definito le caratteristiche ed i requisiti del "Direttore tecnico di Agenzia di viaggi", specificando che la relativa abilitazione "si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione";
- con D.G.R. n. 1785 del 7 ottobre 2019 sono state approvate le "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi - L.R. 30 aprile 2019 n. 17 "Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo";
- nella seduta del 4 agosto 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021);
- il Decreto, prot. n. 1432, sottoscritto dal ministro in data 5 agosto 2021 è entrato in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo in data 6 agosto 2021 ed è stato comunicato alle regioni con nota prot. n. 1531 del 30 agosto 2021 mediante Pec del 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

Premesso ulteriormente che:

- le linee guida regionali per la formazione del Direttore tecnico di Agenzia di viaggi, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2019, n. 1785, stabiliscono che l'abilitazione di tale figura professionale si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale, fatti salvi i casi di esonero dall'obbligo di frequenza del corso stabiliti dalla l.r. 17/2019, e del superamento del relativo esame di abilitazione;
- i predetti corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 195/2012 e s.m.i. e DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e/o specificamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente in materia di formazione professionale;
- i corsi formativi, erogati dai soggetti di cui sopra, sono previamente riconosciuti e autorizzati dalla Regione. Trattasi in particolare di interventi formativi autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e gestione compete alla Regione Puglia, sulla base delle disposizioni adottate con D.G.R. 29 maggio 2018, n. 879;
- per conseguire l'abilitazione, al termine del percorso formativo, è previsto inoltre un esame finale dinanzi ad una commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze, la cui gestione, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 17/2019, è a cura della Sezione regionale competente in materia di Turismo;
- sintetizzando, per quanto detto, l'abilitazione si consegue all'esito di un percorso che prevede un corso di formazione e un esame abilitativo finale: sul piano amministrativo ne discende un procedimento complesso articolato in più fasi afferenti peraltro a competenze di più strutture regionali;

Considerato quindi che:

- l'articolo 3 (Norma transitoria e clausola di salvaguardia), comma 1, del D.M. che ci occupa, dispone che il medesimo "si applica ai procedimenti abilitativi **avviati successivamente** alla sua entrata in vigore" e quindi, posta la sua decorrenza alla data del 6 agosto 2021, non si applica a quelli avviati in data precedente all'entrata in vigore;

- ne discende sul piano giuridico e sostanziale che gli individuati requisiti professionali, e relative modalità abilitative, per la figura professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggi, a far data dal 6 agosto, sono quelli stabiliti dal D.M. mentre per i procedimenti abilitativi già avviati in data antecedente continuano a essere valide ed efficaci le disposizioni vigenti a livello regionale sia in ordine ai requisiti richiesti che alle modalità abilitative;
- ne discende ulteriormente la necessità di stabilire, con riferimento ai corsi riconosciuti dalla Regione in data precedente al 6 agosto 2021, quali di questi possano essere ritenuti ancora utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, posto che la norma si riferisce ai "procedimenti abilitativi" e non al mero riconoscimento del corso tenuto conto altresì che i requisiti stabiliti dal D.M. (peraltro anche le concrete modalità abilitative) non coincidono con quelli sanciti dalla vigente normativa regionale (ragione per la quale sarà necessario intervenire sulla normativa regionale adeguandola a quella nazionale);
- a tali fini appare utile evidenziare che il procedimento amministrativo propedeutico alla effettiva realizzazione di un percorso formativo consta di più fasi successive, che constano di altrettanti provvedimenti formali, e precisamente: Riconoscimento del corso, sulla base di apposita istanza di riconoscimento da parte di organismi accreditati; Autorizzazione all'avvio del corso, a seguito di formale richiesta di autorizzazione all'avvio di corsi già riconosciuti. A questa ultima segue formale comunicazione da parte dell'ente di formazione autorizzato corredata da documentazione relativa, tra l'altro, al calendario didattico e all'elenco degli allievi;
- sintetizzando appare evidente, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, nel lessico utilizzato dal normatore nazionale, che debbano intendersi quali procedimenti abilitativi avviati prima dell'entrata in vigore del D.M., e quindi utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione a Direttore tecnico di agenzia di viaggi quelli per i quali sia stata prodotta, in data antecedente al 6 agosto 2021, da parte dell'ente di formazione autorizzato, formale comunicazione di avvio del corso al competente settore regionale; conseguentemente non possano essere più ritenuti utili i corsi, ancorchè autorizzati, non formalmente oggetto di comunicazione di avvio entro la medesima data.

Ritenuto quindi, sulla base delle premesse e considerazioni formulate, di dover disciplinare nello specifico il periodo transitorio, in attuazione dell'art. 3 del D.M. del 5 agosto 2021, **nelle more dell'adozione dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sui contenuti del corso di cui all'art. 2 comma 7 lett. e) del D.M.** stesso, si rende necessario:

1. sospendere il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi;
2. consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito di formale comunicazione di avvio del corso, sia l'organizzazione e realizzazione del correlato esame finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, d'intesa con l'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, Angela Gabriella Belviso, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco e dal Dirigente della Sezione Turismo, Salvatore Patrizio Giannone e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di sospendere il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi;
3. di consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito di formale comunicazione di avvio del corso, sia l'organizzazione e realizzazione del correlato esame finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.sistema.puglia.it, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
5. di stabilire che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della Sezione Formazione Professionale, agli enti di formazione professionali con corsi riconosciuti per la figura professionale di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La funzionaria Resp. Sub. Az. 10.7
PO Puglia FESR-FSE 2014-2020**

(Rossana Ercolano)

**Dirigente del Servizio Programmazione
Della Formazione Professionale** (Claudia Claudi)

**Dirigente del Servizio
Sviluppo del Turismo** (Angela Gabriella Belviso)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale (Anna Lobosco)

Dirigente della Sezione Turismo (Salvatore Patrizio Giannone)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento **NON RAVVISANO** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione** (Silvia PELLEGRINI)

**Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio** (Aldo PATRUNO)

**L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale** (Sebastiano LEO)

**L'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle
Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo
e Impresa Turistica** (Massimo BRAY)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo di concerto con l'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di sospendere il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi;
3. di consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito di formale comunicazione di avvio del corso, sia l'organizzazione e realizzazione del correlato esame

- finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.sistema.puglia.it, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
 5. di stabilire che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della Sezione Formazione Professionale, agli enti di formazione professionali con corsi riconosciuti per la figura professionale di cui trattasi;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
 7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO